

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. xxxxx/2022

tra
CORRENTISTA

ATTORE/I

e

BANCA

CONVENUTO/I

Oggi 20 novembre 2024 ad ore 12,38 innanzi al giudice Anna Giorgia Carbone, sono comparsi:

Per **CORRENTISTA** nessuno compare.

Per **BANCA** l'avv. **OMISSIS** oggi sostituito dall'avv. **OMISSIS** il quale riferisce che il dominus ha ricevuto chiamata dal collega avversario che avrebbe rappresentato l'impossibilità di partecipare all'udienza odierna e che avrebbe chiesto un rinvio per i medesimi incumbenti al quale non si oppone

Il Giudice rilevato che la causa era chiamata ad ore 12,00 e ad ore 12,40 non risulta depositata istanza di differimento da parte attrice nel fascicolo telematico e rilevato che l'udienza odierna è stata fissata a seguito di istanza di differimento avanzata dal legale di parte attrice, ritenuto che non sussistano i presupposti per differire ulteriormente il procedimento invita parte convenuta a precisare le conclusioni. L'avv. **OMISSIS** precisa le conclusioni come da foglio depositato telematicamente in data 16.10.2024. Il giudice invita le parti ad una breve discussione orale della causa.

Per parte convenuta l'avv. Terenziani nel riportarsi ai propri scritti difensivi chiede che siano accolte le conclusioni stante la temerarietà della lite.

Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle parti.

Il Giudice

Anna Giorgia Carbone

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Anna Giorgia Carbone ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. xxxxx/2022 promossa da:

CORRENTISTA e, quale fideiussore, **FIDEIUSSORE**

ATTORI

Contro

BANCA

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Parte convenuta ha concluso come da foglio depositato il 16.10.2024 nel fascicolo d'ufficio.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. PREMESSA

Con atto di citazione ritualmente notificato **CORRENTISTA**, in qualità di correntista ed il sig. **FIDEIUSSORE**, in qualità di fideiussore, hanno convenuto in giudizio **BANCA** per ottenere una pronuncia di accertamento negativo del credito vantato dalla banca per effetto della risoluzione di due contratti di finanziamento e del recesso dal contratto di conto corrente, oltre che declaratoria di nullità

delle clausole di determinazione degli interessi ultralegali relative al rapporto di conto corrente n. xxxxx con conseguente condanna della banca convenuta alla rettifica del saldo di conto corrente alla luce delle somme illegittimamente addebitate o riscosse quantificate in € 3.576,50.

A fondamento delle proprie domande parte attrice deduceva:

- che la società **CORRENTISTA** era intestataria del contratto di conto corrente n. xxxxx acceso presso **BANCA S.p.a.** oltre che di due contratti di finanziamento;
- nel mese di agosto 2022 **Banca** comunicava la chiusura del conto corrente e la risoluzione dei due finanziamenti intimando il pagamento anche al fideiussore **FIDEIUSSORE**;
- la violazione della normativa antiusura con conseguente applicazione degli interessi superiori al tasso soglia usura;
- la capitalizzazione degli interessi con violazione della disciplina dell'art. 1283 c.c. quale effetto distorsivo dell'ammortamento alla francese redatto applicando il regime finanziario della capitalizzazione composta;
- l'illegittima violazione della normativa in materia di trasparenza bancaria ed applicazione dell'art. 117 TUB in mancanza dei contratti di apertura del conto corrente con conseguente indebita percezione da parte della banca dell'importo di € 1.049,86 a titolo di interessi ultralegali ed € 2.526,64 a titolo di spese indebite.

Si è costituita **BANCA** che contestando la fondatezza delle domande attoree concludeva nel merito per il rigetto delle stesse con vittoria di spese.

Espletata la procedura di mediazione obbligatoria con esito negativo, la causa di natura documentale non è stata istruita in quanto la CTU richiesta da parte attrice è stata ritenuta superflua ai fini della decisione per le ragioni che si vanno ad esporre. Con ordinanza del 1.3.2024 veniva dichiarato interrotto il processo che poi veniva riassunto con decreto depositato in data 4.5.2024. All'udienza odierna le parti hanno precisato le conclusioni e all'esito della discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. il giudice ha pronunciato la seguente sentenza dandone lettura alle parti presenti.

Tanto premesso, le domande attoree, sebbene ammissibili, sono infondate e devono essere rigettate per le ragioni di seguito esposte.

2. I RAPPORTI CONTRATTUALI

In primo luogo, va osservato che, come allegato da entrambe le parti e documentato da parte convenuta i rapporti contrattuali dedotti in giudizio e stipulati dalla società **CORRENTISTA S.p.a.** sono:

1. il contratto di conto corrente n. xxxx stipulato in data 24.04.2018 (doc. n. 2 fascicolo convenuta) con **BANCA S.p.A.** – poi ceduto da **BANCA S.p.a.**
– subentrata ad **BANCA** per effetto di fusione per incorporazione- a **BANCA** in data 19.2.2021 e rinumerato con n. xxxxxx, con riferimento al quale veniva concessa un'apertura di credito in data 18.03.2020;
2. il contratto di finanziamento n. xxx/xxxxxx stipulato in data 24.04.2018 concesso per importo iniziale di Euro 45.000,00 ed una durata di 60 mesi (doc. 5 fascicolo convenuta);
3. il contratto di finanziamento n. xxx/xxxxxx stipulato in data 11.06.2020 veniva concesso per un importo iniziale di Euro 150.000,00 ed una durata iniziale di 72 mesi (doc. 6 fascicolo convenuta);
4. in data 24.4.2018, 5.2.2020 e 18.3.2020 il **Sig. FIDEIUSSORE** si costituiva fidejussore per le obbligazioni derivanti dal rapporto di conto corrente e dei due finanziamenti rilasciando e sottoscrivendo tre diverse fidejussioni (doc. 7 fascicolo convenuta).

È pacifico, oltre che documentato che in data 4.08.2022 la banca convenuta, provvedeva a revocare i rapporti con formale comunicazione di revoca e messa in mora veniva richiesto, alla debitrice principale ed al garante fidejussore, il pagamento delle seguenti somme: Euro 144.006,77 a titolo quale esposizione del conto corrente xxxxx (doc. 8 fascicolo convenuta), Euro 9.956,28 quale debito residuo del finanziamento n. xxx/xxxxxx (si veda doc. 9 fascicolo convenuta) ed Euro 116.971,37 del finanziamento n. xxx/xxxxxxx (si veda doc. 10 fascicolo convenuta).

3. ONERE DELLA PROVA

La convenuta ha poi eccepito il mancato adempimento, da parte dell'attrice, all'onere probatorio sulla stessa gravante, evidenziando, in particolare, che la società in questione non ha prodotto in giudizio la documentazione utile a supportare il suo diritto alla rettifica del saldo.

Le carenze assertive, unitamente alla documentazione prodotta da parte convenuta che ha evidenziato l'esistenza delle pattuizioni relative alle condizioni economiche, ritenute inesistenti da parte attrice, inducono la giudicante a respingere le domande attoree in quanto infondate per non avere parte attrice assolto al proprio onere probatorio.

Al riguardo deve osservarsi che nei giudizi promossi dal correntista per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz'altro sul primo l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e di fornire la relativa prova. In ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 cod. civ., infatti, in caso di ripetizione di indebito spetta all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento delle poste indebite, ma anche della mancanza di *causa debendi* (cfr., ex multis, Cass. civ., n. 7501/2012).

Sicché, il correntista che intenda far valere il carattere indebito di taluni pagamenti ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del relativo rapporto.

La Corte di Cassazione ha avuto modo di evidenziare che l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa dedotta in giudizio grava anche sul correntista che proponga domanda di accertamento negativo del credito risultante dal saldo passivo di un rapporto di conto corrente bancario (cfr., tra le altre, Cass. civ., n. 22872/2010; Cass. civ., n. 5896/2006; Cass. civ., n. 17146/2003; Cass. civ., n. 11029/2000). Secondo l'opinione giurisprudenziale consolidata – dalla quale non vi è motivo di discostarsi – quando, come nel caso di specie, la controversia tra la banca ed il correntista sia stata introdotta da quest'ultimo allo scopo di contestare il saldo negativo del conto e rideterminare il saldo finale del rapporto alla luce della pretesa invalidità delle singole clausole pattizie, è il correntista ad essere gravato dall'onere di dimostrare gli aspetti oggetto della sua contestazione (cfr. Cass. Civ. 30822/2018; 7895/2020). In particolare, quando il correntista agisca per l'accertamento della nullità delle clausole del contratto di conto corrente e di apertura di credito, trovano applicazione i principi generali sull'onere della prova, gravando su di lui l'onere di allegazione e di prova delle proprie asserzioni, mediante la produzione in giudizio del contratto e della serie completa degli estratti conto.

4. CONTRATTO DI CONTO CORRENTE- INTERESSI ULTRALEGALI E SPESE INDEBITE

Con riferimento al contratto di conto corrente parte attrice si duole dell'applicazione di interessi ultralegali quantificati nell'ammontare di € 1.049,86 ed indebitamente percepiti dalla banca. A tale quantificazione parte attrice perviene facendo applicazione dei tassi sostitutivi previsti dall'art. 117 TUB comma 7 in quanto "*mancono i contratti di apertura*". Ma la doglianza attorea è infondata in quanto la banca convenuta nel costituirsi in giudizio ha prodotto il contratto di conto corrente – di cui non è stata disconosciuta la sottoscrizione- con le condizioni normative ed economiche dalle quali emerge la puntuale determinazione sia degli interessi debitori e creditori con pari periodicità "annuale" sia delle spese. Peraltro, parte attrice nel quantificare le somme asseritamente ritenute indebitamente percepite dalla banca si riporta ad una perizia di parte (doc. n. 4 fascicolo convenuta) che non fornisce i criteri di calcolo applicati e non evidenzia le pattuizioni del contratto di conto corrente, partendo dal presupposto della mancanza delle pattuizioni economiche. Le premesse della perizia di parte e delle allegazioni in fatto dedotte da parte attrice sono state smentite dalla documentazione contrattuale depositata da parte convenuta che rende del tutto infondata la contestazione relativa all'applicazione di interessi ultralegali. Anche la censura di illegittima applicazione di spese non concordate è infondata in quanto parte attrice si limita ad affermare che "in mancanza di pattuizioni contrattuali sia da ritenere ingiustificato ogni addebito della banca". Tale censura oltre ad essere generica in quanto non sono state indicate le singole spese illegittimamente applicate risulta smentita dalla produzione documentale di parte convenuta in cui vi è una specifica pattuizione di tutte le spese applicate al rapporto contrattuale.

5. CONTRATTI DI FINANZIAMENTO- CONTRATTO DI CONTO CORRENTE - USURA -

Con riferimento ai due contratti di finanziamento parte attrice si duole dell'illegitima pattuizione degli interessi superiori al tasso soglia usura e dell'applicazione del piano di "ammortamento alla francese" in violazione dell'art. 1283 c.c. in quanto produttivo di un effetto anatocistico.

Anche tali censure sono infondate.

In particolare, nel caso in esame parte attrice si duole dell'illegitima applicazione di interessi di natura usuraia e dell'applicazione di interessi anatocistici ma si limita a riprodurre in maniera astratta numerose pronunce della giurisprudenza di merito e di legittimità in materia di interessi usurari e di anatocismo nel piano di ammortamento alla francese senza fare alcun riferimento al caso concreto e, quindi, al rapporto contrattuale stipulato da **CORRENTISTA** ed alle condizioni economiche pattuite ed in concreto applicate.

Deve ritenersi affetta da insanabile genericità la lamentata applicazione di interessi usurari.

L'attore non ha fornito alcuna indicazione specifica in ordine ai modi, ai tempi e alla misura in cui si sarebbe verificato in concreto il superamento del tasso soglia con riferimento ai rapporti contrattuali oggetto di causa. Peraltro, la perizia di parte ha rilevato l'usura con riferimento al contratto di conto corrente e ha evidenziato il superamento della soglia usura con riferimento a specifici trimestri, circostanza questa non specificamente allegata nell'atto introduttivo né nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 VI comma n. 1 c.p.c. La mancata produzione in giudizio degli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente non ha permesso di verificare quanto rilevato dal perito di parte.

Deve sul punto trovare applicazione il condiviso principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "la contestazione della natura usuraria dei tassi avrebbe dovuto comportare, da parte dell'opponente, la necessità di indicare in sede di merito la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi e non solo l'aliquota, il tutto in rapporto al capitale oggetto del finanziamento. Tra l'altro, solo dal confronto tra quanto è stato pagato e quanto si sarebbe dovuto pagare applicando un tasso di interesse legale si può arrivare a comprendere se vi sia stata o meno applicazione di un tasso usurario" (Cass. 2311/2018).

Da ultimo anche le Sezioni unite hanno confermato che "l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c. si attegga nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento; dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (Cass. S.U. 15597/2020).

Inoltre la giurisprudenza di legittimità afferma che: "in materia di contratti bancari che prevedano il pagamento di interessi anatocistici o a tasso ultralegale, la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale, compiuta in favore del convenuto, grava sull'attore in ripetizione dell'indebito, ancorché si tratti di prova di un fatto negativo; la produzione del contratto posto a base del rapporto bancario è a tal fine: per un verso non indispensabile e per altro verso neppure sufficiente. Non è sufficiente perché, anche qualora sia stato esibito il contratto, resta possibile che l'accordo sugli interessi sia stato stipulato con un atto diverso e successivo; e non è neppure indispensabile, perché anche altri mezzi di prova, quali le presunzioni, unitamente agli argomenti di prova ricavabili dal comportamento processuale della controparte, ai sensi dell'art. 116 comma 2 c.p.c., nonché, al limite, il giuramento, possono valere allo scopo di dimostrare l'assenza dei fatti costitutivi del debito dell'attore (cfr. Cass. Civ. 1550/2022).

Nella specie, l'attore non ha assolto all'onere assertivo di allegazione delle circostanze di fatto a sostegno dell'asserita illegittimità, non chiarendo neanche con riferimento a quale dei tre contratti stipulati è stata sollevata la censura di usurarietà degli interessi pattuiti con conseguente infondatezza della doglianza.

6- CONTRATTI DI FINANZIAMENTO- PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE – EFFETTO DI CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA

Quanto al profilo dell'effetto anatocistico prodotto dall'applicazione di un piano di ammortamento c.d. alla francese redatto in regime di capitalizzazione composta, censurato da parte attrice, occorre fare qualche breve considerazione in merito al fenomeno dell'anatocismo.

L'anatocismo può essere definito come il calcolo degli interessi sugli interessi già maturati su una somma dovuta. Gli interessi si trasformano in capitale e producono a loro volta interessi. Tale fenomeno può riguardare sia gli interessi corrispettivi, cioè quelli pattuiti per il godimento di una somma di denaro, che gli interessi moratori, aventi una funzione risarcitoria del danno da ritardo nell'adempimento della prestazione.

L'anatocismo rinviene il suo fondamento normativo nell'art. 1283 c.c. (rubricato "Anatocismo"), a mente del quale "in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore allo loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi", norma che non contiene una preclusione assoluta dell'anatocismo, ma sottopone la produzione di interessi su interessi a limiti rigorosi.

La ratio dell'art 1283 è individuata dalla dottrina e dalla giurisprudenza nell'esigenza di protezione del debitore e dell'equilibrio negoziale, avuto riguardo al fatto che la produzione di interessi su interessi scaduti comporta l'applicazione di un interesse superiore a quello pattuito, con conseguente rischio di una crescita indefinita ed incalcolabile ex ante del debito di interessi dal lato del debitore.

Nel contratto di mutuo con rimborso rateale, quando vi è regolarità nel pagamento delle rate, il cliente di norma non patisce nessun effetto anatocistico.

L'orientamento prevalente nella giurisprudenza di merito, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è quello secondo cui l'ammortamento alla francese non ha alcuna attinenza con l'anatocismo in quanto, ad ogni scadenza, il debitore azzerava la misura degli interessi generati che, quindi, non possono produrne altri. In tale prospettiva, si è evidenziato che ciò che avviene nel piano di "ammortamento alla francese" è solo la preventiva distribuzione degli interessi su tutta la durata del rapporto, i quali vengono comunque calcolati sul capitale residuo e, non avendosi interessi scaduti che passano a capitale, non vi è anatocismo (Trib. Torino, 18.2.2022; Trib. Santa Maria Capua Vetere, 30.3.2022; Trib. L'Aquila, 12.5.2021; Trib. Lecce, 22.3.2021; Trib. Roma, 8.2.2021).

Ciò in quanto, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti gli interessi dovuti. Il monte interessi, quindi, viene integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non determina capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente.

Quindi, nel "metodo francese", siccome vengono pagati prima soprattutto gli interessi in conformità alla regola ex art. 1194 c.c. di imputazione del pagamento agli interessi, la quota capitale si mantiene alta nel primo periodo di tempo (il capitale viene abbattuto più lentamente in quanto inizialmente si abbattano soprattutto gli interessi), il che non può che aver come conseguenza che gli interessi che si calcolano sulla residua quota di capitale alta siano complessivamente maggiori rispetto al mutuo all'italiana", senza che ciò produca effetti anatocistici, in quanto non vi è il pagamento di interessi su interessi scaduti e non vi è un prelievo occulto da parte della banca, sicché il maggior ammontare degli interessi dipende dalla costruzione della rata e dalla più lenta riduzione del debito residuo.

Alla luce di tali argomenti, deve concludersi che la formula matematica finanziaria utilizzata per il calcolo di ciascuna rata è un problema distinto dall'effetto anatocistico vietato dall'art. 1283 c.c. non essendo sovrapponibili le nozioni di "interesse composto" e di "anatocismo".

Tale conclusione si basa sulla considerazione che l'art. 1283 c.c. regola unicamente la produzione di interessi su interessi maturati, scaduti, esigibili e rimasti insoluti, sicché può parlarsi di anatocismo solo se gli interessi maturati sul debito nel periodo X si aggiungano al capitale, così integrando la base di calcolo produttiva di successivi interessi.

Ecco allora che la capitalizzazione composta, nei contratti di mutuo con rimborso rateale, lungi dal comportare l'applicazione di interessi anatocistici, costituisce, secondo la prevalente giurisprudenza di merito, una forma di quantificazione della prestazione, rappresentando la maggior gravosità del mutuo alla francese una naturale conseguenza delle modalità di adempimento dell'obbligazione del mutuatario.

A conferma di ciò, deve ulteriormente evidenziarsi come con la capitalizzazione composta non vi è il rischio di verifica di quelle situazioni pregiudizievoli che il divieto di anatocismo tende a prevenire, vale a dire il pericolo di crescita indefinita e incalcolabile ex ante degli interessi i quali, al contrario, nell'ammortamento "alla francese", sono conosciuti e conoscibili in base alle condizioni economiche pattuite nel contratto, e la cui produzione cessa alla scadenza dell'ammortamento.

Nel caso in esame la documentazione contrattuale prodotta da parte convenuta evidenzia come i due contratti di finanziamento stipulati in data 24.4.2018 (doc. 5 fascicolo convenuta) e in data 11.6.2020 (doc. n. 6 fascicolo convenuta) prevedono espressamente la tipologia di "ammortamento alla francese" con dettagliato svolgimento del piano di ammortamento all'interno del testo contrattuale con la precisa indicazione delle rate con riferimento alla quota di interessi e alla quota di capitale, oltre che alla scadenza e agli interessi applicati.

Ne consegue che tutte le contestazioni sollevate da parte attrice relative ai due contratti di finanziamento sono infondate e non meritano accoglimento.

Le argomentazioni esposte inducono la giudicante a rigettare tutte le domande attoree in quanto la mancata declaratoria di nullità e di illegittimità delle pattuizioni contrattuali relative ai contratti stipulati fra le parti comporta il rigetto anche delle domande di rideterminazione del saldo del conto.

Le spese processuali seguono la soccombenza di parte attrice e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147 del 2022 tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4 del citato D.M. 10.03.2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche, del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive dei clienti, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), riducendo la nota spese ed applicando i parametri medi per la fase di studio e introduttiva e i minimi per la fase istruttoria e per la fase decisoria, considerato che la fase istruttoria è consistita nel mero deposito di memorie e la fase decisoria nella discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulle domande proposte da **Società CORRENTISTA** e il sig. **FIDEIUSSORE** nei confronti di **BANCA** così dispone:

- Rigetta le domande attoree;
- condanna parte attrice a rifondere a **BANCA** le spese di lite, che si liquidano in Euro 14.170,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alla parte presente ed allegazione al verbale.

Milano, 20 novembre 2024

Il Giudice

Anna Giorgia Carbone